



VII LEGISLATURA (2009-2014)

SETTEMBRE 2009

RIUNIONI COSTITUTIVE DELLE DELEGAZIONI INTERPARLAMENTARI¹

ARTICOLI DEL REGOLAMENTO PERTINENTI PER LE RIUNIONI COSTITUTIVE DELLE DELEGAZIONI INTERPARLAMENTARI

Articolo 12

Deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente

1. Nella seduta di cui all'articolo 134, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, il Presidente uscente o, in sua assenza, un vicepresidente uscente nell'ordine di precedenza o, in sua assenza, il deputato che ha esercitato il mandato per il periodo più lungo assume le funzioni di Presidente fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente.
2. Sotto la presidenza del deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1 non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri.

Il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1 esercita i poteri del Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri che venga sollevata durante la sua presidenza è rinviata alla commissione incaricata della verifica dei poteri.

Articolo 13

Candidature e disposizioni generali

1. Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori sono eletti a scrutinio segreto, conformemente al disposto dell'articolo 169. Le candidature devono essere presentate con il consenso degli interessati. Esse possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati. Tuttavia, qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati possono essere eletti per acclamazione.

¹ Applicabilità: delegazioni interparlamentari, delegazioni alle commissioni parlamentari miste, delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e delegazioni alle assemblee multilaterali.

2. Nelle elezioni del Presidente, dei vicepresidenti e dei questori, congiuntamente considerati, è opportuno tener conto di un'equa rappresentanza degli Stati membri e delle tendenze politiche.

Articolo 14

Elezione del Presidente - Allocuzione inaugurale

1. Si procede innanzitutto all'elezione del Presidente. Le candidature devono essere presentate, prima di ogni scrutinio, al deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 12, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al precedente scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

2. Non appena il Presidente è stato eletto, il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 12 gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.

Articolo 164

Diritto di voto

Il diritto di voto è personale.

I deputati esprimono il loro voto individualmente e personalmente.

Ogni infrazione del presente articolo è considerata come grave turbativa della seduta, ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, e provoca le conseguenze giuridiche di cui è fatta menzione in detto articolo.

Articolo 168

Votazione elettronica

1. Il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronica per tutte le votazioni previste agli articoli 165, 167 e 169.

Se il ricorso al sistema elettronico non è possibile per motivi tecnici, la votazione ha luogo a norma degli articoli 165, dell'articolo 167, paragrafo 2, o dell'articolo 169.

Le modalità tecniche di utilizzazione del sistema elettronico sono disciplinate da istruzioni dell'Ufficio di presidenza.

2. In caso di votazione mediante sistema elettronico, viene registrato soltanto il risultato numerico della votazione.

Se, tuttavia, è stata richiesta una votazione per appello nominale ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 1, viene registrato il risultato nominativo della votazione, il quale è pubblicato sul processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico.

3. La votazione per appello nominale si svolge conformemente alle disposizioni dell'articolo 167, paragrafo 2, qualora la maggioranza dei deputati presenti lo richieda; per constatare se detta condizione è soddisfatta si può fare ricorso al sistema di cui al precedente paragrafo 1.

Articolo 169

Votazione a scrutinio segreto

1. Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 186, paragrafo 1, e dell'articolo 191, paragrafo 2, secondo comma, la votazione ha luogo a scrutinio segreto.

Entrano nel calcolo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di deputati di cui è stata presentata la candidatura.

2. La votazione a scrutinio segreto può aver luogo nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento ne faccia richiesta. Tale richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della votazione.

Nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento presenti la richiesta di tenere una votazione a scrutinio segreto prima dell'inizio della votazione, il Parlamento è tenuto a procedere a tale votazione.

3. Una richiesta di votazione a scrutinio segreto ha la precedenza rispetto a una richiesta di votazione per appello nominale.

4. Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a sei scrutatori estratti a sorte tra i deputati, salvo che nel caso di una votazione elettronica.

Per le votazioni di cui al precedente paragrafo 1 i candidati non possono essere scrutatori.

I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto sono pubblicati sul processo verbale della seduta nel corso della quale ha avuto luogo la votazione stessa.

Articolo 198

Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari

1. Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce delegazioni interparlamentari permanenti e decide sulla loro natura e sul numero dei loro membri alla luce delle competenze loro affidate. L'elezione dei membri delle delegazioni ha luogo nel corso della prima o della seconda tornata del Parlamento neoeletto e vale per tutta la legislatura.

2. L'elezione dei membri delle delegazioni ha luogo su designazione presso la Conferenza dei Presidenti da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti. La Conferenza dei Presidenti presenta al Parlamento proposte che tengono conto, nella misura del possibile, di un'equa rappresentanza degli Stati membri e degli orientamenti politici. Viene applicato l'articolo 186, paragrafi 2, 3, 5 e 6.

3. La costituzione degli uffici di presidenza delle delegazioni avviene secondo la procedura fissata per le commissioni permanenti in conformità dell'articolo 191.

4. Il Parlamento stabilisce le competenze generali delle singole delegazioni. Esso può decidere

in qualsiasi momento di ampliare o restringere tali competenze.

5. La Conferenza dei Presidenti adotta, su proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione, le norme di applicazione necessarie per le attività delle delegazioni.

6. Il presidente della delegazione presenta una relazione d'attività alla commissione competente per gli affari esteri e la sicurezza.

7. Il presidente di una delegazione ha la possibilità di intervenire dinanzi ad una commissione quando nel suo ordine del giorno figuri una questione afferente all'ambito di competenza della delegazione. Lo stesso dicasi per le riunioni di una delegazione con il presidente o il relatore di tale commissione.

Articolo 200

Commissioni parlamentari miste

1. Il Parlamento europeo può costituire commissioni parlamentari miste con i parlamenti di Stati associati alla Comunità o di Stati con i quali sono stati avviati negoziati in vista della loro adesione.

Queste commissioni possono formulare raccomandazioni destinate ai parlamenti partecipanti. Nel caso del Parlamento europeo esse sono deferite alla commissione competente, che presenta proposte sul seguito da darvi.

2. Le competenze generali delle diverse commissioni parlamentari miste sono definite dal Parlamento europeo e negli accordi con il paese terzo interessato.

3. Le commissioni parlamentari miste sono disciplinate dalle norme procedurali previste dal relativo accordo. Esse si fondano sulla parità fra la delegazione del Parlamento europeo e quella del parlamento omologo.

4. Le commissioni parlamentari miste adottano il proprio regolamento, che sottopongono all'approvazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e del parlamento omologo.

5. L'elezione dei membri delle delegazioni del Parlamento europeo alle commissioni parlamentari miste e la costituzione degli uffici di presidenza di dette delegazioni avvengono conformemente alla procedura vigente per le delegazioni interparlamentari.

ALLEGATO I

Disposizioni di attuazione dell'articolo 9, paragrafo 1 - Trasparenza e interessi finanziari dei deputati

Articolo 1

1. Prima di intervenire in una discussione in seduta plenaria o in seno a uno degli organi del Parlamento, ovvero se proposto quale relatore, il deputato che abbia un interesse finanziario diretto nella questione oggetto della discussione dichiara tale interesse oralmente.

2. Per poter essere validamente nominato titolare di una carica del Parlamento o di uno dei suoi organi a norma degli articoli 13, 191 o 198, paragrafo 2, del regolamento o partecipare a una delegazione ufficiale ai sensi degli articoli 68 o 198, paragrafo 2, del regolamento il deputato deve aver debitamente compilato la dichiarazione di cui all'articolo 2.

Articolo 2

I Questori tengono un registro in cui i deputati dichiarano personalmente e con precisione:

- a) le attività professionali da essi svolte e qualsiasi altra funzione o attività retribuita,
- b) le indennità percepite dal deputato per l'esercizio di un mandato in seno ad un altro parlamento,
- c) i sostegni tanto finanziari, quanto in personale e in materiale, che si aggiungono ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti ai deputati nell'ambito delle loro attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi.

I deputati si impegnano a non accettare alcun altro donativo o liberalità nell'esercizio del loro mandato.

Le dichiarazioni iscritte nel registro vengono rilasciate sotto la responsabilità personale dei deputati e devono essere aggiornate ogni anno.

L'Ufficio di presidenza può elaborare periodicamente un elenco degli elementi che ritiene debbano essere dichiarati nel registro.

Qualora il deputato, in seguito a debita richiesta, non ottemperi all'obbligo di rilasciare la dichiarazione di cui alle lettere a) e b), il Presidente lo sollecita nuovamente a fornire la dichiarazione entro due mesi. Se alla scadenza di tale termine il deputato non ha fornito la dichiarazione, il suo nominativo viene pubblicato, con l'indicazione dell'infrazione commessa, nel processo verbale del primo giorno di ciascuna tornata successiva alla scadenza del termine. Se il deputato si rifiuta di fornire la dichiarazione anche dopo la pubblicazione dell'infrazione, il Presidente procede ai sensi dell'articolo 153 del regolamento per ottenerne la sospensione.

I presidenti dei raggruppamenti di deputati, che si tratti di intergruppi o di altri raggruppamenti non ufficiali di deputati, sono tenuti a dichiarare qualsiasi sostegno, in contanti o in natura (per esempio, assistenza di segreteria) che, se offerto ai deputati a titolo individuale, sarebbe soggetto all'obbligo di dichiarazione a norma del presente articolo.

I questori sono responsabili della custodia di un registro ed elaborano norme dettagliate per la dichiarazione del sostegno esterno da parte di tali raggruppamenti.